PRESIDENTE. Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al deputato Piroli.

PIROLI. Me la riservo dopo, nel caso non sia ammesso l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento.....

DUCHOQUÉ, *commissario regio*. Domando la parola.

Mi pare che quest'emendamento, quand'anche fosse ammissibile, non si potrebbe accettare con quest'estensione.

DE CESARE. Domando la parola.

DUCHOQUÉ, *commissario regio*. Qui bisogna distinguere il caso della successione dal caso di qualunque altro mutamento o movimento dei crediti. Nel caso della successione è impossibile ammettere che la tassa, quando una successione è aperta all'estero, si applicherà nello Stato nel quale non si è aperta la successione. Se avrà bisogno colui che ha succeduto, per una successione aperta all'estero, di fare degli atti per l'interesse suo ed in relazione ai suoi crediti nello Stato, questi atti certamente saranno quivi sottoposti a tassa proporzionale o fissa, secondochè porti la loro natura; ma quanto alle tasse che veramente si percepiscono per l'acquisto dell'ente morale eredità, io credo che sia molto pericoloso lo stabilire che si abbiano a percepire secondo la legge del luogo nel quale la successione non si è aperta.

Ripeto che a questo riguardo la giurisprudenza di tutti i paesi è stata molto oscillante; ma, per rapporto alle successioni, tutte convengono in questo, che i pesi relativi alle medesime devono regolarsi dalla legge del luogo nel quale la successione si è aperta, a meno che si tratti di beni immobili od anco di beni mobili posti in uno Stato diverso.

Se la Camera accetta la proposta messa innanzi, io credo che noi diamo adito a distinzioni molto incerte e contestabili, senza procurare utile valutabile per la finanza.

PRESIDENTE. Il deputato De Cesare ha facoltà di parlare.

DE CESARE. Oltre alle ragioni addotte dal regio commissario, ve ne sono altre che riguardano il commercio straniero. I commercianti stranieri possono avere delle cartelle del debito pubblico, e, se si ammette l'emendamento Minghetti, questa questione viene a pregiudicarsi.

Per questo motivo credo che siffatta proposta si debba respingere.

D'ONDES-REGGIO. Mi permetto, signori, di sottomettervi qualche idea intorno a questa distinzione, su cui molto ha fatto assegno il regio commissario, di statuto reale e di statuto personale, e dalla quale poi si è cavata la conseguenza che, trattandosi degli stranieri, non si potrebbe, in certo modo, far altrimenti che come viene stabilito nel progetto di legge in discussione.

Gli statuti personali risguardano lo stato e la capacità delle persone; gli statuti reali risguardano i beni di qualunque specie. Uno Stato, in virtù della sua sovranità, stabilisce gli statuti reali o le leggi sui beni immobili o mobili che si trovino entro il suo territorio, sia che appartengano ai nazionali, sia che appartengano agli stranieri. Se l'appartenere agli stranieri portasse che lo Stato non avesse la facoltà di fare le leggi pei medesimi beni, seguirebbe che egli verrebbe esautorato di parte precipua di sua sovranità, e resterebbe in balìa di stranieri il mutare le leggi d'uno Stato intorno ai beni acquistando i medesimi, ed in uno Stato sarebbero tante leggi risguardanti i beni, quanti gli stranieri che li possedessero. Quindi, qualunque alienazione a titolo oneroso o gratuito si facesse dei beni che si trovano in uno Stato, non si possono fare violando le leggi di quello Stato, non ostante che gli atti si fossero fatti in un altro Stato, quindi la successione che si apre in un altro Stato non muta le leggi risguardanti i beni che si trovano nello Stato. Questi sono i principii generali di diritto internazionale privato europeo. Dondechè chiaro sorge che uno Stato può gravare di tasse i beni immobili o mobili che si trovino nel suo territorio, posseduti sieno dai nazionali o da stranieri. Dondechè reputo conveniente adottare l'emendamento proposto dall'onorevole Minghetti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Minghetti, il quale è così concepito:

« Art. 6. Non sono soggetti a tassa proporzionale i beni stabili, mobili ed i crediti esistenti fuori del territorio del regno, qualunque sia il titolo pel quale si trasferiscono.

« Al contrario gli stabili, mobili e crediti ipotecati od esigibili nel regno saranno tassabili, sebbene trasmessi da esteri e con atti stipulati all'estero, sia per titolo oneroso o gratuito. »

(Dopo prova e controprova, è ammesso.)

DISCUSSIONE INTORNO AD UNA DOMANDA DEL DEPUTATO BOSCHI PER AUTORIZZAZIONE AD ESSERE TRADOTTO IN GIUDIZIO.

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre nella discussione di questa legge, debbo dar lettura alla Camera d'una lettera che mi perviene da uno dei nostri colleghi, il deputato Boschi, con istanza che le sia immediatamente letta. (*Segni d'attenzione*)

« Torino, 18 dicembre 1861.

« *Onorevolissimo signor presidente della Camera dei deputati.*

« Una necessità, che per ogni onest'uomo è suprema, quella di provvedere al proprio onore, mi spinge a dirigere la presente alla S. V. onorevolissima, pregandola a voler darne comunicazione alla Camera.

« Pervenne giorni sono a mia notizia ch'erasi diffusa una voce, originata da non so quale malevolenza a mio riguardo, la quale ascriverebbe a me fatti riprovevoli e delittuosi accennati da parecchi giornali e da questi riferiti ad un alto funzionario del Ministero dei lavori pubblici di cui si taceva il nome.

« Il modo con cui erano fatte quelle pubblicazioni m'impediva, secondo l'avviso de' miei consulenti legali, di potere efficacemente muovere querela ai tribunali per diffamazione e calunnia contro quei periodici; però, tardandomi d'invocare l'azione della giustizia a solenne schiarimento della verità e della irreprensibilità della mia condotta di pubblico funzionario e di cittadino, ho risoluto di sporgere io stesso istanza alla competente autorità giudiziaria, perchè venga prontamente istituito regolare procedimento al riguardo, e questa risoluzione ho già mandato ad effetto stamane colla presentazione della formale istanza all'ufficio del procuratore generale del Re presso questa Corte d'appello.

« Siccome però io mi sono in tal modo spontaneamente rivestito della persona di accusato in criminale giudizio, e stante la mia qualità di deputato non potrebbe un giudizio siffatto instituirsi senza il consenso della Camera a tenore dell'articolo 45 dello Statuto fondamentale del regno, mi affretto a porgere calda preghiera alla Camera dei deputati acciò voglia esprimere il suo assenso a tale uopo, onde possa